



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 97, che trasferisce al Mipaaf le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”, che ha abrogato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017 n. 143, riguardante la precedente organizzazione del Ministero;

VISTO il D.M n. 6834 del 27/06/2019 con cui vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 2019, n. 132 ed in particolare l'articolo 1 comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il D.P.C.M. del 4.11.2019 registrato dalla Corte dei Conti il 15.11.2019 al n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al Dott. Emilio Gatto;

VISTO il D.lgs.vo n.529 del 30.12.1992 che recepisce la direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25.3.1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza;

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il D.lgs.vo n. 52 del 11.5.2018 riguardante la “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge n.154 del 28.7.2016” e che abroga la legge n. 30 del 15.1.1991 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 19536 del 1 ottobre 2014 con il quale è stato approvato il disciplinare del “Registro anagrafico delle razze avicole autoctone” con le relative norme tecniche e la cui gestione è stata affidata all'Associazione Italiana Allevatori (AIA);

VISTO il D.M n. 18041 del 5 luglio 2016 con il quale è stato modificato il disciplinare approvato con D.M. 19356/2014 e, tra l'altro, prorogato al 30 giugno 2016 il termine entro cui i registri o archivi anagrafici già istituiti dalle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano cessano di avere ogni funzione ed efficacia;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il D.M. n. 18041 del 5 luglio 2016 con il quale sono stati approvati gli Standard revisionati delle razze avicole autoctone riconosciute di "*Gallus gallus*", allegati al Disciplinare del "*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*" di cui al D.M. n. 19536/2014 e successive modifiche, nonché ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2016 la valenza dei citati registri ed archivi anagrafici regionali;

VISTA la nota n. 2069 del 03 luglio 2019 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), incaricata della tenuta del "*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*", ha chiesto l'approvazione del nuovo testo del "*Disciplinare del libro genealogico delle razze avicole autoctone*" e delle "*Norme tecniche del libro genealogico delle razze avicole autoctone*", in conformità alle modifiche deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 3 maggio 2019;

VISTO l'art.4 comma 2 del d. lgs. 52/2018, con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i soggetti terzi, delegati dagli Enti selezionatori alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, quanto indicato alla lettera f) la quale dispone che i soggetti terzi non possono essere a loro volta Enti selezionatori riconosciuti;

VISTO l'art. 13, comma 6 del citato del D.lgs. n. 52/2018 il quale stabilisce che l'art. 4, comma 2, lettera f) si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

VISTA la nota n. 34949 del 23 ottobre 2019 con la quale questa Amministrazione, in considerazione di quanto disposto dal citato art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 52/2018, ha chiesto agli Enti selezionatori di esprimersi sulla loro eventuale disponibilità ad accettare l'affidamento dei programmi genetici attualmente gestiti dall'AIA;

VISTA la nota n. 3183 del 26 novembre 2019 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha comunicato la cessazione delle attività connesse alla gestione del programma genetico delle razze avicole autoctone a partire dal 9 dicembre 2019, al fine di assicurare la corrispondenza con quanto richiesto dalla normativa introdotta con D.lgs. n. 52/2018;

VISTA la nota n. 1285 del 28 novembre 2019 con la quale l'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI) di Roma, in qualità di Ente selezionatore della specie cunicola ai sensi del D.lgs. n.529/1992, ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento della gestione dei programmi genetici delle razze avicole autoctone attualmente gestite dall'AIA;

VISTA la ministeriale n. 38631 del 3 dicembre 2019 con la quale, preso atto della disponibilità dichiarata dall'ANCI, si comunica che è in corso di predisposizione il provvedimento amministrativo per il trasferimento della tenuta del programma genetico delle razze avicole, dall'AIA all'ANCI;

CONSIDERATO che per le razze avicole autoctone, il cui programma genetico è stato approvato con il D.M. n. 19536/2014 e successive modificazioni, non esiste attualmente un'associazione di allevatori riconosciuta che attui un programma genetico per le stesse razze;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

CONSIDERATO che l'AIA è un soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 13 comma 4 del citato D.lgs. n. 52/2018, al quale gli Enti selezionatori hanno delegato l'attività di raccolta dati in allevamento;

CONSIDERATO, pertanto, che a far data dal 9 dicembre 2019 l'AIA non potrà più gestire il libro genealogico delle razze avicole autoctone e questo Ministero, quale Autorità competente ai sensi del Reg. UE n. 2012/1016, non ritiene opportuno procedere ad attuare direttamente il programma genetico in questione, ai sensi dell'art. 38 del già citato Regolamento UE n. 2016/1012;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta da parte di altri Enti selezionatori, diversi da ANCI, analoga manifestazione di interesse a gestire il suddetto programma genetico;

CONSIDERATO che per le razze avicole autoctone, in quanto a rischio di estinzione, è necessario garantirne la conservazione anche mantenendo la continuità del programma genetico approvato con il citato D.M n. 19536/2014 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il "*Disciplinare del libro genealogico delle razze avicole autoctone*" e delle "*Norme tecniche del libro genealogico delle razze avicole autoctone*" così come rimodulati e proposti da AIA rappresentano, nel loro insieme, il programma genetico delle razze avicole autoctone e risultano rispondere alle finalità di conservazione di dette razze, in linea con la normativa sopra richiamata;

RITENUTO necessario chiarire alcuni aspetti nei testi proposti dall'AIA per la modifica del Disciplinare e delle Norme tecniche vigenti, apportando correzioni concordate con la stessa Associazione;

DECRETA

Articolo 1 – Sono approvati il "*Disciplinare del Libro genealogico delle razze avicole autoctone*" e le "*Norme tecniche del Libro genealogico delle razze avicole autoctone*", di cui agli Allegati 1 e 2, i cui testi costituiscono parte integrante al presente decreto ed individuano il programma genetico delle razze avicole autoctone.

Articolo 2 – L'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani – ANCI, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 272/1981, è incaricata alla tenuta del "*Libro genealogico delle razze avicole autoctone*" ed all'attuazione del relativo programma genetico di cui all'articolo 1 e conseguentemente, subentra all'Associazione Italiana Allevatori – AIA precedentemente incaricata della tenuta del "*Registro anagrafico delle razze avicole autoctone*", ai sensi del citato D.M. n. 19356/2014 e successive modifiche.

Il presente decreto si applica a partire dal 9 dicembre 2019.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto